

Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

Oggetto: Determinazione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2020.

### Il Segretario generale

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 21 maggio 2018;
- visto l'art. 67 del CCNL sopra citato relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate;
- considerato che lo stesso articolo 67 al comma 1 prevede: *"...le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22.1.2004...nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell'anno 2017 per gli incarichi di alta professionalità."*;
- richiamata la delibera di Giunta n. 85 del 18 maggio 2020 con la quale viene dato mandato al Segretario generale di costituire con proprio atto il Fondo in oggetto prevedendo l'inserimento delle risorse variabili elencate nella medesima delibera;
- richiamata la propria determinazione n. 642 del 5 luglio 2018 con la quale si quantificava in € 739.338 l'importo destinato per le posizioni organizzative - di cui all'art. 15 c. 5 del CCNL 21.5.2018 - da imputare a carico del bilancio (per la ex Camera di Milano € 652.000, di cui € 25.278 per le alte professionalità; per la ex Camera di Monza € 59.028 e per la ex Camera di Lodi € 28.310);
- visto che l'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018 stabilisce l'incremento stabile *"dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno"*;
- visto altresì l'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentato nella parte variabile di anno in anno *"degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio"*;
- preso atto che il costo annuale della RIA del personale cessato nel corso del 2019, compresa la tredicesima mensilità, corrisponde ad € 24.567 che vanno ad aggiungersi ad € 20.810 del 2018 e che i relativi risparmi 2019 ammontano ad € 6.443;
- visto l'art. 67 c. 3 lett. c) che prevede che il Fondo può essere integrato da risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;

Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

- tenuto conto che questa Camera di commercio ha introitato l'importo di € 601,00 dall'ISTAT per la "rilevazione statistica dei prezzi dei prodotti venduti e acquistati dagli agricoltori per l'anno 2018" (prot. 1060142 del 26/06/2018);
- considerato che, ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018, tale cifra deve transitare dal Fondo per essere poi riconosciuta al personale che ha espletato tale attività al di fuori dell'orario di lavoro;
- considerato inoltre l'art. 67 c. 3 lett. i) del CCNL 21.5.2018 che prevede la possibilità di integrare il Fondo di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del c. 5, lett. b);
- visto l'allegato documento "Nuovi progetti 2020" che costituisce parte integrante della delibera di Giunta n. 85 del 18 maggio 2020, per un ammontare complessivo di € 62.396;
- considerato che la componente variabile del Fondo Risorse decentrate anno 2020 è integrata per € 140.357, corrispondente all'importo dell'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- visto l'art. 68 c. 1 ultimo periodo del CCNL 21.05.2018 che prevede che: *"Sono infine rese disponibili risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile"*;
- richiamata la nota ARAN n. 12787/2018 che precisa che le risorse per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato di titolari di posizione organizzativa, una volta uscite dal Fondo risorse decentrate ed entrate negli stanziamenti di bilancio, non possono più ritornarvi anche se, per qualsiasi motivo, nel corso dell'anno non vengono utilizzate integralmente;
- considerato che al termine della distribuzione delle risorse decentrate per l'anno 2019 secondo gli istituti previsti dai precedenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché dei Contratti Integrativi, sono risultate somme non utilizzate, ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2, pari ad € 72.034 che possono integrare, una tantum, le risorse che costituiscono il Fondo per il 2020;
- visto l'art. 67 c. 3 lett. e) del CCNL 21.5.2018 che prevede che il suddetto Fondo viene alimentato con gli importi, variabili di anno in anno, derivanti dagli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- tenuto conto che al termine del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario riferite all'anno 2019, il cui apposito Fondo è stato definito con determinazione n. 85 del 25.01.2019, sono risultate somme non utilizzate per € 25.905;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.5.2017 che prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;

Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;
- visto l'art. 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il limite Fondo risorse decentrate 2016 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta a € 3.336.757, come rivisto con propria determinazione n. 251 del 19.03.2020;
- visto che la determinazione n. 251 del 19.03.2020 prevede di procedere al recupero, in due quote di pari importo a carico dei Fondi risorse decentrate del personale non dirigente degli anni 2019 e 2020, della somma complessiva di € 30.816 (*data dalla somma di € 4.241 riferiti all'anno 2017 ed € 26.575 relativi all'anno 2018*) per superamento del nuovo limite 2016, a seguito della revisione dei Fondi 2017 e 2018;
- preso atto della decurtazione permanente per € 226.171, ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relative al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari a € 224.095 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076 per la ex Camera di Monza Brianza;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 17 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2019;
- visto il parere di certificazione del Fondo Risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020 del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del 16 giugno 2020;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;
- sentito il Controllo di Gestione;

#### d e t e r m i n a

- 1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2020 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (arrotondamenti al decimale superiore a 50), come di seguito riportato:



Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

### Risorse Stabili

Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.(dettaglio sotto riportato)			€ 4.093.917
		Milano	Lodi	Monza
CCNL 1.4.1999				
art. 14 - comma 4	5054	870	0	
art. 15 comma 1 - lett. a) b) c)	2.362.229	86.586	0	
f) g) h) i) j) l)	98.477	2.792	0	
	102.867	6.672	0	
	15.494	1.549	0	
	58.196	2.625	0	
	53.456	0	0	
art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)				323.400
CCNL 5.10.2001	130.934	6.744	11.016	
art. 4 comma 1	352.846	9.351		
art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017				
CCNL 22.1.2004	78.361	3.965		
art. 32 - comma 1	63.194	3.197		
art. 32 - comma 2	25.278			
art. 32 - comma 7		3.481		
CCNL 9.5.2006	58.554			
art. 4 - comma 4		4.775		
CCNL11.4.2008	70.484	2.780		
art. 8 - comma 5	128.630			
Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004				
Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060				-€ 714.060



Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)	-€ 25.278
	<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO</b>	<b>€ 3.354.579</b>
Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)	€ 35.610
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (anno 2018 € 53.578 - anno 2019 € 7.377). (2)	€ 60.955
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.); (anno 2019 € 20.810, anno 2020 € 24.567)	€ 45.377
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0

Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	€ 0
Articolo 67, comma 2 lettera H e comma 5 lettera A	h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 3.496.521</b>

### Risorse Variabili

Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (3)	€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa	€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (4)	€ 601
Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 6.443

Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

Articolo 67, comma 3 lettera E	e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (5)				€ 25.905
Articolo 67, comma 3 lettera F	f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera G	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;				€ 0
Articolo 67, comma 3 lettera H e comma 4	h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari 97: ex CCIAA Milano € 11.191.548 ex CCIAA Lodi € 504.821	Monte 1997		1,20%	€ 140.357
Articolo 67, comma 3 lettera i) e comma 5 lettera B	i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).				€ 62.396
Articolo 67, comma 3 lettera J e commi 8 e 9	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;				€ 0

Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

Articolo 67, comma 3 lettera K	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.	€ 0
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 235.702</b>
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.506.052</b>
Articolo 68 c. 1 ultimo periodo	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art.67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (6)	€ 72.034
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2020 (a)</b>		<b>€ 3.578.086</b>
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3+ 4 + 5 + 6)*	b	€ 195.105
Fondo 2020 al netto delle voci escluse	c = a - b	€ 3.382.981
<b>Limite consistenza Fondo 2016</b>	d	€ 3.336.757
Differenza tra Fondo 2020 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 D.lgs. 75/2017, e Fondo 2016 c.d. "tetto"	e = c - d	€ 46.224
Fondo 2020 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)	c	€ 3.382.981
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3+ 4 + 5 + 6)	b	€ 195.105
<b>TOTALE FONDO 2020</b>	<b>f = c + b - e</b>	<b>€ 3.531.862</b>
<b>Recupero ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001</b>		<b>€ 15.408</b>

\* somme non utilizzate anno precedente (€ 25.905 risparmi straordinari ed € 72.034 economie) ai sensi della Circolare MEF n. 16 del 15/06/2020, incrementi contrattuali relativi all'importo di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lett. a) e b) CCNL 21.5.2018 (€ 35.610 ed € 60.955) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019 e risorse derivanti da introiti ISTAT (€ 601) escluse dal limite ex art. 23 c. 2. D. Lgs. 75/2017 come da nota MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018.

- 2) di stabilire in € 3.531.862 il Fondo delle Risorse Decentrate 2020 per il personale non dirigente;
- 3) di confermare, anche per l'anno 2020, l'imputazione a carico del bilancio delle risorse destinate al finanziamento delle posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 15 c. 5 del CCNL 21.5.2018, per un importo pari a € 739.338;

Determina N. 515/2020 del 24/06/2020

- 4) di riservarsi di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2020 con successivo atto a seguito dell'integrazione, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. a) del CCNL 21.5.2018, derivante dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla determinazione del Segretario generale n. 6 del 8.1.2018;
- 5) di imputare l'onere di € 3.531.862 a carico del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente del Bilancio del corrente esercizio;
- 6) di recuperare, come stabilito con determinazione n. 251 del 19.05.2020 ed ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001, la seconda ed ultima quota pari all'importo di € 15.408 per il superamento del nuovo limite 2016 a seguito della revisione dei Fondi 2017 e 2018.

Il Segretario generale  
(Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli  
Responsabile del procedimento: L. Blasio